



Città di Troia

Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. Reg. 10 OGGETTO:	ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2024 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160).
--------------------------------------	--

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno sei del mese di Marzo,
alle ore 19.30, nella sala delle adunanze consiliari.

Alla seduta di **prima** convocazione in seduta **ordinaria** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Leonardo Cavalieri - Sindaco			Presente
			SI
Consiglieri	Presenti	Consiglieri	Presenti
Capozzo Antonietta	SI	D'Apice Antonio	SI
Moffa Angelo	SI	Di Mucci Rosalia A.	SI
Aquilino Fausto	SI	Beccia Edoardo	NO
Battaglia Patrizia	SI	Pillo Leonardina	NO
Capuano Vincenzo	SI	Berardi Antonio	NO
Di Pierro Urbano	SI	Panarese Silvano	NO

Assegnati n.	13
In carica n.	13

Presenti n.	9
Assenti n.	4

Gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il signor **Leonardo Cavalieri**, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Generale dott.ssa **Maria Cesira Anna Celeste**.

La seduta è pubblica.

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2024 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160).

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario propone il seguente testo:

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e apre la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, dott. Daniele De Santis;
 - del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, dott. Daniele De Santis,
- è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

al comma 748 che *"... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;

al comma 749 che *"... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616..."*

al comma 750, che *"... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ..."*;

al comma 751, che *"... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ..."*;

al comma 752, che *"... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;

al comma 753, che *"... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ..."*;

al comma 754, che *"... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento..."*;

al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, *“... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”*;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale *“... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”*;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130”*;

Preso atto che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che *“... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, **decorre dall'anno di imposta 2025 ...”**.*

Visti, inoltre:

l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”*;

l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale *“...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...”*;

l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche *“... le deliberazioni con le quali sono determinati,*

per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...”;

Considerati,

- l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Richiamata la Delibera C.C. n. 14 del 18.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria di approvare per l'anno 2024 le aliquote e relative detrazioni come riportate nel prospetto che segue:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,00
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	7,60
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	8,60
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	9,10
Terreni agricoli	7,60
Aree fabbricabili	8,60
Abitazioni tenute a disposizione	8,60
Altri immobili	8,60
Beni Merce (ovvero unità immobiliari detenute da imprese di costruzione, destinate alla vendita ma ancora invendute)	esenti
Fabbricati rurali strumentali all'esercizio dell'agricoltura riportanti l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio	esenti
Ulteriori eventuali specifiche casistiche	8,60
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Atteso che sulla base proiezione degli incassi IMU 2023, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2024 ammonta a €. 1.350.000,00;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Visto il vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023 che ha differito, al 15 marzo 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

Visto il Documento unico di programmazione per il periodo 2024/2026, la cui approvazione da parte del Consiglio Comunale è all'ordine del giorno di approvazione del presente argomento;

Dato atto che il revisore esprime il suo parere al DUP (di cui tale delibera è parte integrante);

Considerato che l'argomento in questione ha acquisito il parere favorevole della 2^a Commissione in data 05/03/2024 (vedi verbale n. 3 del 05/03/2024 prot. n. 4112 in pari data);

Visto il dibattito riportato nel verbale relativo alla deliberazione di approvazione dell'addizionale all'IRPEF adottata in questa seduta;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si riportano integralmente per essere approvate:

di confermare, per l'anno di imposta 2024, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU, già vigenti nell'anno 2023:

Aliquote e detrazioni anno 2024

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,00
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	7,60
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	8,60
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	9,10
Terreni agricoli	7,60
Aree fabbricabili	8,60
Abitazioni tenute a disposizione	8,60
Altri immobili	8,60
Beni Merce (ovvero unità immobiliari detenute da imprese di costruzione, destinate alla vendita ma ancora invendute)	esenti
Fabbricati rurali strumentali all'esercizio dell'agricoltura riportanti l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio	esenti
Ulteriori eventuali specifiche casistiche	8,60
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

di stimare in € 1.350.000,00 gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2024 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2024, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000.

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza a porre in essere gli atti conseguenti.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024** / **14**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2024 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160).**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/02/2024

Il Responsabile di Settore

Dott. Daniele De Santis

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/02/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Daniele De Santis

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
LEONARDO CAVALIERI

IL SEGRETARIO GENERALE
MARIA CESIRA ANNA CELESTE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Troia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MARIA CESIRA ANNA CELESTE in data 08/03/2024
LEONARDO CAVALIERI in data 08/03/2024

Città di Troia

Deliberazione originale del Consiglio Com.le

Verbale n. 10 del 06/03/2024

Certificato di pubblicazione

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Troia, 11/03/2024